

## RIPOSO PER ALLATTAMENTO

L'art. 39 - Riposi giornalieri della madre - Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (ex art.10 della legge 1204/1971) dispone che “ ***Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.***”

Il padre lavoratore, anche naturale, adottivo o affidatario, può fruire, a domanda, delle riduzioni di orario in alternativa alla madre lavoratrice o quando i figli siano affidati al solo padre.

Dall'emanazione della legge 1204 la riduzione oraria a favore dei docenti, in particolare per quelli della scuola secondaria, è stata oggetto di disposizioni interpretative da parte del Ministero.

Alla luce di tali disposizioni si verificano le seguenti situazioni:

- I docenti di ruolo hanno diritto alla riduzione di 6 ore dell'orario settimanale: di conseguenza, l'orario viene ridotto a 19 ore ai docenti di scuola materna, a 18 ore a quelli di scuola elementare e a 12 ore a quelli delle scuole secondarie, evitando il frazionamento della cattedra.
- Il docente di scuola secondaria, qualora usufruisca del giorno libero, avrà diritto alla riduzione di cinque ore.
- Il docente di scuola secondaria, la cui cattedra sia costituita con un orario inferiore alle 18 ore d'obbligo, si vedrà ridurre le ore di riposo in relazione alle ore mancanti all'orario di cattedra.
- I docenti a tempo determinato hanno titolo da un trattamento analogo a quello dei colleghi a tempo indeterminato.
- Un docente il cui orario settimanale è di tredici ore settimanali ha diritto a un'ora di riposo, mentre un docente con meno di tredici ore settimanali non ha diritto alla riduzione d'orario.

### **Fonti:**

Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n.151 artt. 39 e 40.

Circolare Ministeriale 1 dicembre 1980, Prot. n. 2210.

Nota 12 marzo 1991, Prot. n. 7201.

Telex 22 febbraio 1985, Prot. n. 278.